



# Comune di Fonte Nuova

## Città Metropolitana di Roma Capitale

**ORDINANZA n. 20 del 25/06/2024**

**OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000 – Disposizioni in materia di somministrazione di cibo agli animali randagi sul territorio comunale.**

### IL SINDACO

VISTO il D.lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 50 comma 5;

VISTA la Legge n. 281 del 14/08/1991 – Legge Quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo

VISTO la Legge Regionale – Regione Lazio n. 34 del 21/10/1997 – Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo;

Constatato che, in particolare nella stagione estiva, la somministrazione incontrollata di cibo in favore di cani e/o gatti randagi o animali da affezione vaganti in genere determina situazioni nocive e pericolose dal punto di vista igienico - sanitario a causa dell’abbandono di rifiuti, avanzi di cibo o contenitori;

Considerate inoltre le numerose lamentele ed esposti di cittadini per le precarie condizioni igienico-sanitarie e di decoro di alcune vie ed aree all’interno del territorio comunale per la presenza di numerose colonie di animali da affezione vaganti in genere, abbondanti deiezioni animali nei pressi delle aree ove persistono le suddette colonie, l’assenza di idonea recinzione atta ad impedire lo sconfinamento di animali attratti dal cibo abbandonato, il rinvenimento di alcuni cadaveri di gattini;

### ORDINA

A chiunque somministri cibo a cani e/o gatti randagi e/o animali da affezione vaganti in genere di provvedere ad utilizzare idonee ciotole con divieto assoluto di utilizzare contenitori monouso in plastica, carta, cartone e/o di abbandonare cibo senza alcun contenitore;

A chiunque si occupa stabilmente di ospitare cani e/o gatti randagi o animali da affezione vaganti in genere o a chiunque possa definirsi “**tenutario di una colonia felina, canina e/o di animali da affezione vaganti in genere**” ai sensi della Convenzione del consiglio d’Europa del 1987, recepita in Italia con Legge n. 201/2010(art.3 e 4 “*la responsabilità della salute e del benessere dell’animale è in capo al suo proprietario o comunque a chi abbia accettato di occuparsene*”), di evitare il degrado dell’area per cattiva manutenzione o per la presenza di un numero eccessivo di animali, di

tenere pulito il suolo, di rimuovere tempestivamente gli avanzi di cibo e dei relativi contenitori, di ripulire l'area da eventuali deiezioni, limitando altresì al massimo anche i rumori e danneggiamenti (Cassazione n. 17145/2017 “*chiunque dà da mangiare ad un randagio, anche se in maniera occasionale, ne diventa responsabile*”).

A tutti i soggetti di cui sopra di provvedere:

- alla tempestiva rimozione dei contenitori suddetti e/o degli eventuali residui alimentari e/o delle deiezioni;
- ad adottare tutte le precauzioni idonee ad impedire che la presenza degli amici animali possa recare molestia;
- ad adottare tutte le misure idonee a risolvere le eventuali criticità fonte di pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica;
- a richiedere alla ASL competente per territorio la registrazione della colonia felina, canina e/o di animali da affezione vaganti in genere e la conseguente sterilizzazione degli animali della colonia (D.G.R. 43/2010);

## **VIGILANZA E SANZIONI**

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia perseguendo i trasgressori a termini di Legge. Ogni violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Nelle ipotesi di inottemperanza, salvo quanto disposto dalle disposizioni di legge regolamentari, si procederà con la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 650 c.p. eccetto più gravi violazioni amministrative e/o penali;

## **DISPONE CHE**

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale di del Comune di Fonte Nuova, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Comando Polizia Locale;
- Ai servizi dell'Ente;
- Comando Stazione Carabinieri di Mentana;
- Comando Stazione Carabinieri forestali di Monterotondo;
- ASL Roma 5;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

Fonte Nuova, 25/06/2024

**IL SINDACO**  
Ing. Piero Presutti